

# REGOLAMENTO SULLE SANZIONI DELL'OAD-FIDUCIARI|SUISSE

In vigore dal 1 luglio 2021

## Articolo 1 – Base legale

OAD-FIDUCIARI|SUISSE emana il seguente Regolamento sulle sanzioni ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lettera c dello Statuto dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE del 1 luglio 2021.

## Articolo 2 – Principio di fondo

1. In caso di infrazioni agli obblighi di diligenza previsti dalla LRD, dalle relative disposizioni esecutive o dalle norme dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE, la Commissione OAD o il Presidente insieme al Direttore possono comminare al membro e al revisore / organo di controllo sanzioni ai sensi dell'articolo 31 f. dello Statuto OAD.
2. La competenza di comminare la sanzione varia in funzione della gravità dell'infrazione (Presidente insieme al Direttore / Commissione OAD).
3. La sanzione comminata deve essere proporzionata. La sanzione tiene conto della gravità della violazione della LRD, delle relative disposizioni esecutive e delle norme dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE.
4. In caso di infrazioni di lieve entità, il Presidente può comminare direttamente insieme al Direttore sanzioni ai sensi dell'art. 32 cpv. 6 Statuto OAD. Questa decisione può essere pronunciata senza indicarne le motivazioni e l'eventuale sua impugnazione comporta l'avvio di un procedimento di sanzione.
5. Costituiscono infrazione lieve in particolare:
  - a. la mancata ottemperanza dell'obbligo di formazione;
  - b. la presentazione di documenti incompleti;
  - c. il mancato pagamento di una quota di adesione.
6. Tutti gli altri casi non considerati infrazione lieve sono demandati alla competenza della Commissione OAD. La Commissione OAD decide se sia necessario ricorrere ad hoc a un incaricato d'inchiesta indipendente per l'effettuazione di specifici accertamenti. Le trasgressioni a sanzioni comminate e la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 LRD costituiscono sempre un'infrazione grave che comporta l'espulsione dall'OAD.
7. L'avvio del procedimento di sanzione va dichiarato per iscritto. Qualora il colpevole non abbia ancora avuto la possibilità di esprimere il proprio parere, è tenuto a farlo entro 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione scritta di avvio del procedimento.

## Articolo 3 – Diritto di audizione

Le parti hanno diritto di essere sentite. In caso di violazione lieve, tale diritto può essere esercitato nell'ambito dell'arbitrato. In tutti gli altri casi il diritto di audizione è concesso alla parte inadempiente all'avvio del procedimento di sanzione in conformità al regolamento arbitrale.

## Articolo 4 – Sanzioni

1. In caso di infrazioni lievi il Presidente della Commissione OAD insieme al Direttore può comminare le seguenti sanzioni ai sensi dell'art. 32 cpv. 6 Statuto OAD:
  - a. ammonimento;
  - b. accertamento della violazione di leggi, disposizioni esecutive o regolamenti dell'OAD e ordine di ripristino della situazione conforme, pena l'espulsione in caso di trasgressione;
  - c. multa fino a CHF 1'500.
2. Per tutte le altre infrazioni la Commissione OAD può comminare le seguenti sanzioni ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 Statuto OAD:
  - a. ammonimento;
  - b. accertamento della violazione di leggi, disposizioni esecutive o regolamenti dell'OAD e ordine di ripristino della situazione conforme, pena l'espulsione in caso di trasgressione;
  - c. multa da CHF 1'500 a CHF 100'000;
  - d. espulsione dall'OAD e perdita dell'accreditamento in qualità di società di audit / revisore.
3. La comminazione di una multa può essere associata a qualsiasi altra sanzione.
4. Tutte le sanzioni pronunciate devono essere comunicate alla FINMA ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 dello Statuto OAD.

## Articolo 5 – Espulsione

1. Infrazioni gravi possono comportare l'espulsione dall'OAD, nello specifico in caso di:
  - a. violazioni gravi delle disposizioni della LRD, relative disposizioni esecutive e norme, con particolare riferimento all'omissione intenzionale di una comunicazione di cui all'art. 9 LRD o della comunicazione sussidiaria dell'OAD;
  - b. in conseguenza della violazione di obblighi di comunicazione (art. 23 Statuto OAD) o di obblighi di informazione e collaborazione (art. 24 Statuto OAD);
  - c. ripetute mancanze in seguito a minaccia di espulsione dall'OAD;
  - d. intenzionale mancato versamento della quota di adesione all'OAD;
  - e. reato di riciclaggio di denaro da delitto fiscale qualificato di cui all'art. 305<sup>bis</sup> cpv. 1<sup>bis</sup> CP;
  - f. trasgressione di sanzioni comminate.
2. L'espulsione dall'OAD può essere decisa solamente dalla Commissione OAD.
3. Se un membro dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE deve essere espulso occorre informare l'associazione a cui appartiene (FIDUCIARI|SUISSE, EXPERTsuisse, ACF o SVIT), nel caso di FIDUCIARI|SUISSE la sezione, affinché questa possa eventualmente adottare a sua volta sanzioni.
4. Se viene comminata l'espulsione, quest'ultima è sempre associata a una multa.

## Articolo 6 – Multe

1. L'importo della multa dipende dalla colpa dell'intermediario finanziario trasgressore e dalla sua capacità economica.
2. Multe vengono in ogni caso comminate in caso di:
  - a. espulsione di un membro;
  - b. mancata ottemperanza dell'obbligo di formazione;
  - c. omissione degli obblighi di documentazione, insieme alla disposizione del ripristino della condizione conforme.

3. Le multe per mancata ottemperanza dell'obbligo di formazione sono di regola comprese tra un minimo di CHF 500 (a seconda del costo del corso non frequentato) e un massimo di CHF 1'500.
4. Di regola le multe per omissione degli obblighi di documentazione sono comprese tra CHF 1'500 e CHF 25'000.
5. Le tasse previste dal tariffario per l'onere amministrativo supplementare non costituiscono multe e non possono nemmeno essere impugnate davanti al tribunale arbitrale.

## Articolo 7 – Ammonizione

1. Può essere comminata un'ammonizione solo per infrazioni lievi e in caso di colpa lieve, in particolare alla prima violazione di un termine se c'è l'aspettativa fondata che in futuro non vengano più violati obblighi.
2. In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di formazione, l'ammonizione deve sempre essere corredata da una multa.

## Articolo 8 – Impugnabilità delle sanzioni

1. Le decisioni della Commissione OAD per cui è stata acquisita precedentemente una motivazione scritta possono essere rinviate al tribunale arbitrale.
2. Il procedimento si orienta al Regolamento sull'arbitrato dell'OAD.

## Articolo 9 – Fatturazione

Le multe e le altre spese sostenute in relazione a sanzioni vengono fatturate dalla Direzione OAD. Devono essere pagate entro 30 giorni.

## Articolo 10 – Disposizioni finali

Il Regolamento sulle sanzioni dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE è stato approvato dalla Commissione OAD il 1 dicembre 2020 e dalla FINMA il 16 luglio 2021 ed entra in vigore il 1<sup>o</sup>luglio 2021. Sostituisce tutte le norme precedenti in materia di sanzioni.

OAD-FIDUCIARI|SUISSE

Dr. Sabine Kilgus  
Presidente Commissione OAD

Paolo Losinger  
Direttore OAD

Berna, 30 luglio 2021  
autorizzato dalla FINMA con disposizione del 16 luglio 2021